



## News

26 Maggio 2016

# Prevenzione Incendi. Applicabilità dell'istituto della Deroga. Circolare Vigili del Fuoco

### Per info

Fiandri Roberto  
Tel. 035 275 262  
[r.fiandri@confindustriabergamo.it](mailto:r.fiandri@confindustriabergamo.it)  
Cavalleri Roberta  
Tel. 035 275 214  
[r.cavalleri@confindustriabergamo.it](mailto:r.cavalleri@confindustriabergamo.it)

### Allegati

[Circolare\\_3272\\_de...](#)

Il Ministero dell'Interno ha emanato la **Circolare n.3277 del 16 marzo 2016 - Chiarimenti sulla procedura di deroga.**

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive consentendo di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti per la sicurezza. **Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica cogente di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno.**

Per l'individuazione delle attività per le quali risulta possibile l'attivazione del procedimento di deroga si presenta la seguente casistica:

**a - Attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015** (attività di cui all'allegato I del decreto del DPR n.151/2011 individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili):

Il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1 del DM 3 Agosto 2015;

#### **G.2.5.4.3 Applicazione di soluzioni in deroga**

- 1. Se non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative, il progettista può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.*
- 2. Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi di cui al paragrafo G.2.5, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.7.*
- 3. Tutte le disposizioni del presente documento, incluse le regole tecniche verticali, possono diventare oggetto di procedimento di deroga.*

**b - Attività regolate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015:**

L'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della

sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;

**c - Attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi:**

Non è consentito il ricorso all'istituto della deroga;

**d - Attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015** (es. Scuole, che hanno Regola Tecnica D.M. 26/08/1992 - in corso di emanazione Regola Tecnica Verticale):

Non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza adottando singole misure previste nel DM 03/08/2015, in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.

Es Scuole: utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e solo per alcune di tali misure far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015.